

AUTORIZZAZIONE AL CONSORZIO ARCOBALENO DI CREMA ALL'USO DI TRE LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CREMA.

Tra

IL COMUNE DI CREMA (C.F./P.I. 00111540191), con sede in Crema, Piazza Duomo 25, rappresentato dal dirigente dell'Area Affari Generali Maurizio REDONDI, nato a Crema il 19.08.1955, residente a Crema in Via Del Novelletto 10, domiciliato per la carica in Piazza Duomo, 25, di seguito denominato "Comune";

e

IL CONSORZIO ARCOBALENO, SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Crema, Via Olivetti n. 19, C.F. e P.I. 01097960197, rappresentato dal Presidente M. Simona SCANDELLI, di seguito denominato "Consorzio";

premessi che

- con determinazione dirigenziale n. 01196 del 18/12/2013 del Direttore dell'Area Servizi al Cittadino Dott. Angelo Stanghellini è stata approvata la convenzione per la realizzazione di spazi ambulatoriali di quartiere rivolti agli anziani residenti.
- per le attività l'Associazione ha bisogno di spazi individuati negli immobili di proprietà comunale di seguito elencati:
 - o **Via Vittorio Veneto 30** piano terra, in uso esclusivo, meglio evidenziati in rosso nella planimetria allegata con lettera "A";
 - o **Viale Europa 41 A** (Villa San Giuseppe) piano terra, in uso condiviso con medici di base e Croce Rossa Italiana, meglio evidenziati in rosso nella planimetria allegata con lettera "B"
 - o **Via Giovanni Battaglio 5** (ex nosocomio), in uso condiviso con medici di base, meglio evidenziati in rosso nella planimetria allegata con lettera "C"
- Con Determinazione Dirigenziale..... è stata approvata la presente autorizzazione.

si autorizza

l'uso dei locali alle seguenti condizioni:

- 1) l'uso si intende a titolo gratuito per lo svolgimento delle attività e prestazioni a carattere sociale e socio-sanitario a favore di anziani residenti così come da convenzione approvata.
- 2) L'utilizzo dei locali, come detto avverrà a titolo gratuito, con l'esclusione delle spese per le pulizie, per le utenze telefoniche ed eventuali collegamenti informatici e la tassa smaltimento rifiuti che resteranno di competenza della Associazione.
Il Consorzio dichiara di aver stipulato propria Polizza Assicurativa con primaria Compagnia a garanzia dell'attività svolta nell'immobile in argomento per tutta la durata della autorizzazione e di ritenere esente da responsabilità alcuna il Comune e la proprietà dell'immobile per l'attività svolta.
- 3) **La presente autorizzazione essendo collegata alla durata della convenzione in prenessa citata, ha valenza fino alla durata della stessa. Alla scadenza, il rinnovo per le finalità convenzionate, nel caso in cui il servizio prosegua, produrrà il prolungamento dell'autorizzazione all'uso dei locali.**

Il Comune e il Consorzio potranno chiedere la revoca della presente autorizzazione in qualunque momento dandone comunicazione scritta almeno 3 (tre) mesi prima dalla data in cui il recesso ha

esecuzione. In tal caso il Consorzio si obbliga comunque a ripristinare quanto eventualmente eseguito.

- 5) Il Consorzio dovrà valersi dell'immobile esclusivamente per la finalità prevista nell'oggetto della richiesta e della relazione del Direttore di Area sopra citata e non altrimenti.

Per nessun motivo il Consorzio potrà considerare la presente autorizzazione quale attribuzione di sede. E' fatto inoltre divieto di sub concedere a terzi, anche in parte, il locale concesso in uso. Il cambiamento dell'uso convenuto o la subconcessione del locale comporterà la decadenza della autorizzazione con obbligo dell'immediata riconsegna del locale al Comune.

- 6) Non potranno essere apportate innovazioni, addizioni o migliorie di rilievo nel corso di validità della presente autorizzazione senza il preventivo assenso scritto, consenso che potrà essere accordato alle seguenti condizioni:

- che il Consorzio rinunci ad ogni pretesa di rivalsa per le opere stesse;
- che il Consorzio si obblighi alla riduzione in pristino stato prima del termine del contratto ed a sue spese, ove ne venga richiesto dalla proprietà.

Nel caso in cui le opere siano state eseguite senza il consenso della proprietà esse si intendono, ad insindacabile giudizio della stessa, od acquisite senza compenso alcuno dalla proprietà stessa oppure vi sarà l'obbligo del Consorzio di rimuoverle a propria cura e spese nei tempi indicati dalla proprietà.

Il Consorzio hanno ritenuto l'immobile idoneo alla destinazione d'uso convenuta ed essendo l'edificio utilizzato dal Comune quale asilo nido, garantiscono di non arrecare alcun disservizio all'attività dell'Asilo, concordando con i responsabili comunali ogni migliore forma che possa mantenere l'assoluta autonomia sull'utilizzo di parti comuni.

Resta sin d'ora inteso che ogni intervento che si renderà necessario in futuro, finalizzato al mantenimento dei requisiti per i servizi attivati, sarà a totale carico del Consorzio.

- 7) Fanno carico al Consorzio le riparazioni, cagionate da cattivo uso o negligenza, nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria secondo i disposti del Codice Civile.

- 8) Il Consorzio sarà tenuto a rifondere tutti gli eventuali danni causati da eventuali propri dipendenti o da terzi al locale, ai servizi ed agli impianti.

Il Comune è esonerato altresì da responsabilità nel caso di interruzioni nella fornitura di servizi indipendenti dalla sua volontà.

- 9) Il Consorzio si impegna a riconsegnare, al termine della autorizzazione il locale avuto in uso in normale stato di conservazione e di manutenzione, avendo riguardo agli impegni assunti all'atto in cui l'ha ricevuto in consegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema,

IL COMUNE DI CREMA

IL CONSORZIO ARCOBALENO

www.AlboPretorionline.it 26/05/14